

# COMUNE DI CARINARO

## PROVINCIA DI CASERTA



### REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E L'INCREMENTO DEL VERDE

Adottato con delibera del Consiglio Comunale  
N. 49 in data 28.12.2004

<i>PREMESSA.....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 1 – Ambito di applicazione.....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 – Rilascio di autorizzazioni.....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 3 – Divieti.....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 4 – Eccezioni ed Esenzioni.....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 5 – Protezione degli alberi nel processo di permesso a costruire.....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 6 – Interventi prescritti.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 7 – Norme di manutenzione e salvaguardia fitopatologica.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 8 – Segnalazioni di avversità del patrimonio arboreo.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 9 – Consulenze degli uffici comunali.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 10 – Nuovi impianti di specie arboree ed arbustive.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 11 – Sanzioni.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 12 – Sanzioni accessorie.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 13 – Censimento del patrimonio arboreo.....</i>	<i>4</i>

## PREMESSA

L'enorme importanza delle aree verdi come indispensabili fattori di equilibrio ecologico urbano possono essere così riassunti:

- Produzione di ossigeno attraverso la fotosintesi clorofilliana (può sembrare banale, eppure ci si dimentica che la principale funzione del verde è proprio quella della produzione di ossigeno).
- Contenimento dell'inquinamento atmosferico, in particolare di quello dovuto al pulviscolo: un prato (soprattutto se con erbe spontanee) raccoglie, a parità di superficie, da 3 a 6 volte più polveri di una superficie liscia, un albero fino a 10 volte più di un prato.
- Contenimento dell'inquinamento acustico: le barriere vegetali costituiscono un'efficace difesa contro il rumore provocato da varie fonti (in particolar modo dal traffico veicolare, sia pubblico, sia privato).
- Regolazione virtuosa dell'equilibrio idrogeologico e microclimatico.
- Mantenimento nel paesaggio artificiale della città di spazi naturali o seminaturali che possono ospitare numerose biocenosi utili al mantenimento degli equilibri ecologici dell'ecosistema urbano (ad esempio la presenza di uccelli insettivori è utile per il controllo del numero di insetti nocivi, oppure la presenza di uccelli rapaci è utile per il contenimento del numero di topi, ratti e serpenti).
- Disponibilità di spazi aperti, attraenti e gradevoli per le attività di gioco e di ricreazione, le attività sportive e l'aggregazione sociale.

Considerate tali funzioni essenziali, le aree verdi costituiscono, senza dubbio, un patrimonio sempre più importante per mantenere elevata la qualità della vita dei cittadini, influenzando in modo positivo sul benessere psico-fisico dell'uomo.

Gli spazi verdi, dunque, attualmente esistenti, vanno difesi in maniera determinante e ne vanno realizzati di nuovi.

### Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato entro i confini comunali.
2. il presente regolamento si applica anche per gli interventi futuri di messa a dimora di nuovi alberi, arbusti e realizzazione di aree a prato nel territorio comunale.
3. Sono oggetto di protezione tutti gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 50 cm misurata a petto d'uomo (130 cm circa da terra), nonché gli alberi, i gruppi di alberi, i filari e le siepi, sia pubblici che privati, di particolare interesse che saranno appositamente individuati ed elencati con atto di Giunta Comunale, in considerazione della loro ubicazione, specie o importanza storica.
4. Si intende per siepe una formazione vegetale lineare, composta da specie sia arborea, sia arbustive o solamente arbustive e di vegetazione erbacea al suolo. Si intende per filare una formazione vegetale a struttura lineare composta da specie sia arborea, sia arbustiva, anche in associazione monolitica (monospecifica).

### **Articolo 2 – Rilascio di autorizzazioni**

1. Per qualunque intervento di manutenzione e conservazione del patrimonio arboreo di cui all'art. 1 del presente regolamento è necessaria l'autorizzazione comunale.
2. Le autorizzazioni sono di competenza dell'ufficio tecnico comunale, che si avvarrà della consulenza di esperti esterni nel caso in cui non esista nell'ufficio tecnico una competenza specifica in tale settore.
3. Le autorizzazioni dovranno essere rilasciate entro 30 giorni; in caso contrario le richieste sono da ritenersi accolte.

### **Articolo 3 – Divieti**

1. E' vietato rimuovere, distruggere, danneggiare o incendiare gli alberi, le siepi e le altre aree verdi di cui all'art. 1 del presente regolamento. È vietato modificare con potature, che vadano oltre la rimonda, la struttura degli alberi, gli arbusti e le siepi di cui all'art. 1.
2. L'Amministrazione comunale qualora avvengano danneggiamenti al patrimonio vegetale suddetto interviene in maniera diretta e rapida (se il verde danneggiato è di proprietà comunale) per ripristinare la situazione originaria; nel caso in cui il danneggiamento è ai danni del patrimonio vegetale privato si deve obbligare il proprietario a ripristinare la situazione originaria.

### **Articolo 4 – Eccezioni ed Esenzioni**

1. Ai divieti di cui all'art. 3 si dovranno ammettere eccezioni quando:
  - dall'albero o dalla siepe provengano pericoli non altrimenti eliminabili per persone o cose;
  - l'albero sia ammalato (certificato da un dottore agronomo) e la sua conservazione non sia possibile;
  - in caso di lavori edilizi, il progetto tenga in massimo conto della tutela del verde preesistente.
2. Il riconoscimento di un'eccezione o esenzione deve essere richiesto per iscritto all'ufficio tecnico comunale, previa documentazione delle motivazioni e con l'indicazione della specie botanica, della circonferenza del tronco e dell'altezza degli esemplari e due fotografie dell'area.

### **Articolo 5 – Protezione degli alberi nel processo di permesso a costruire**

1. I progetti presentati per il rilascio di concessione edilizia, che dovranno contenere una relazione sulla situazione preesistente, devono essere studiati in maniera da rispettare il più possibile tutti gli alberi, gli arbusti e le siepi preesistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali. A conclusione dei lavori edilizi ed in sede di rilascio della prevista certificazione di abitabilità, l'UTC verificherà il rispetto delle prescrizioni e degli impegni assunti dal proprietario, di cui al presente articolo.
2. L'inosservanza sarà sanzionata con l'applicazione delle previste sanzioni pecunarie.

### **Articolo 6 – Interventi prescritti**

1. Il competente Ufficio tecnico comunale può prescrivere che il proprietario di piante adotti determinati interventi per la cura, conservazione, manutenzione e difesa degli alberi, siepi e tappeti erbosi di cui all'art. 1. Ciò vale, in particolare quando si devono predisporre od eseguire lavori edilizi o ogni altra attività pericolosa per la vegetazione.
2. L'Amministrazione comunale può provvedere all'esecuzione di interventi di cura e di conservazione a spese del proprietario, nel caso in cui questi non sia in grado di provvedervi tecnicamente.
3. Per tutti gli alberi vincolati dalle leggi di protezione della natura vigenti l'Ente è tenuto a comportarsi come prescrive la legge.
4. In tutti i progetti edilizi presentati e nei progetti relativi ad interventi per il mantenimento della rete tecnologica viaria, gli alberi e le siepi devono essere devono essere rigorosamente rilevati ed indicate su apposite planimetrie, con relativa documentazione fotografica.
5. I progetti e gli interventi devono essere studiati in modo da rispettare le alberature esistenti ed avendo cura di non offendere gli apparati radicali.
6. Nell'autorizzazione per gli scavi possono essere prescritte metodologie particolari o distanze minime dalla base del tronco.

### **Articolo 7 – Norme di manutenzione e salvaguardia fitopatologica**

1. Gli interventi di manutenzione, cura e salvaguardia fitopatologica del patrimonio arboreo, che necessitano tutte di autorizzazione del competente ufficio tecnico comunale, devono essere realizzati secondo le indicazioni tecniche di un esperto del settore botanico.

### **Articolo 8 – Segnalazioni di avversità del patrimonio arboreo**

1. Ogni tipo di danneggiamento ed avversità di alberi e siepi deve essere tempestivamente segnalato all'ufficio tecnico comunale. Tale segnalazione può essere fatta da chiunque, anche se non proprietario della pianta in oggetto.

### **Articolo 9 – Consulenze degli uffici comunali**

1. I delegati all'Ambiente e al Verde e l'Ufficio tecnico forniscono, a richiesta dei cittadini, informazioni e consulenza tecnica gratuita relativamente ad ogni potatura di rimonda o comunque di cura di alberi, arbusti e siepi.

### **Articolo 10 – Nuovi impianti di specie arboree ed arbustive**

1. Per tali interventi sono necessari la redazione e l'approvazione di un progetto redatto da un tecnico iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali.
2. Negli interventi di prestazione urbana verrà privilegiato l'utilizzo di specie arboree ed arbustive autoctone.
3. I progetti devono prevedere gli interventi di cura e manutenzione relativi ai primi 3 anni dopo l'impianto.

### **Articolo 11 – Sanzioni**

1. Contravviene al presente regolamento chiunque, intenzionalmente o per negligenza, senza autorizzazione, rimuova, distrugga, danneggi o modifichi alberi, siepi o tappeti erbosi di cui all'art. 1, non adempia a condizioni o altre

- Regolamento per la tutela e l'incremento del verde -

modificazioni nel quadro di un'autorizzazione concessa in base all'art. 2, ovvero non adempia alle prescrizioni di cui all'art. 6.

2. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con sanzioni pecuniarie a partire da un minimo di € 125,00; proporzionali al danno ed in ragione di ciascun albero o siepe danneggiati, o con l'obbligo di nuove piantagioni corrispondenti al valore degli alberi danneggiati, ovvero, sempre a spese del contravventore, con l'eliminazione delle conseguenze negative causate dal comportamento vietato ed il ripristino del luogo entro un tempo prestabilito. Qualora una piantagione sostitutiva non fosse possibile nel luogo dove è avvenuto il danno, l'Ufficio tecnico comunale può pretendere di scegliere un'altra area della città dove sia possibile piantare alberi, arbusti e/o siepi.

### **Articolo 12 – Sanzioni accessorie**

1. Costituiscono sanzioni accessorie:

- la sospensione dei lavori che hanno determinato il danno, per il tempo necessario alla effettuazione della perizia tecnica, anche ai fini di accertare l'entità del danno medesimo;
- nei casi più gravi, la revoca della concessione edilizia, qualora il danno sia stato provocato a fini edificatori.

2. Se l'infrazione è commessa nell'ambito di un appalto pubblico da una ditta o impresa di manutenzione in oggetto, potrà altresì essere esclusa da qualsiasi gara di appalto indetta dall'Amministrazione comunale per un periodo minimo di 5 fino ad un massimo di 10 anni, previo accertamento dell'infrazione da parte dell'Ufficio tecnico ed a seguito di specifico provvedimento da parte della stessa Amministrazione comunale.

### **Articolo 13 – Censimento del patrimonio arboreo**

1. L'amministrazione comunale, entro un anno dall'approvazione del presente regolamento, predispose una tavola integrativa al Piano Regolatore Generale o altro strumento di regolamentazione urbanistica vigente, che indichi le aree del territorio comunale coperte da boschi, complessi boschivi, gruppi di alberi, alberi, filari e siepi di particolare interesse. Si intende per complesso boschivo un popolamento arboreo o arbustivo, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale avente una superficie di copertura superiore di 2000 metri quadrati. Per le aree di bosco (se ne esistono) e per i complessi boschivi deve essere specificata la loro qualità: boschi d'alto fusto naturali o artificiali, boschi cedui, boschi cedui invecchiati, con specificazione delle specie presenti.